

ERG S.p.A.
Regolamento delle Assemblee degli Azionisti



Capo I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di ERG S.p.A.

Capo II COSTITUZIONE

Art. 2

Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea

1. Possono intervenire in assemblea gli azionisti e gli altri titolari di diritto di voto.
2. Possono partecipare all'assemblea dirigenti o dipendenti della società o delle società del gruppo e i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l'incarico di certificazione del bilancio e altri soggetti la cui partecipazione sia ritenuta utile dalla società in relazione agli argomenti da trattare.
3. Possono assistere all'assemblea, con il consenso del Presidente, esperti, analisti finanziari e giornalisti accreditati.
4. Il Presidente, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia all'assemblea della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 3

Verifica della legittimazione all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione

1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio nel luogo di svolgimento della riunione nei termini stabiliti nell'avviso di convocazione.
2. Coloro che hanno diritto di intervenire in assemblea devono esibire al personale incaricato dalla società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e la certificazione indicata nell'avviso di convocazione. Il personale incaricato dalla società rilascia apposito documento da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.
3. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in assemblea, i soci possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.
4. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

Art. 4

Costituzione dell'assemblea e apertura dei lavori

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea la persona indicata dalla statuto.
2. Il Presidente dell'Assemblea è assistito nella redazione del verbale, quando non sia affidata a un Notaio, da un Segretario, anche non socio, nominato dall'assemblea su proposta del Presidente stesso. Il Segretario o il Notaio possono farsi assistere da persone di propria fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione.
3. Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
4. Il Presidente può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.
5. Il Presidente, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento.
6. Il Presidente comunica il numero degli azionisti e degli altri titolari del diritto di voto presenti indicando altresì la quota di capitale rappresentata dai predetti soggetti. Il Presidente, accertato che l'assemblea è regolarmente costituita, dichiara aperti i lavori assembleari.
7. Qualora le presenze necessarie per la costituzione dell'assemblea non siano raggiunte, il Presidente dell'assemblea, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno alla successiva convocazione.

Capo III DISCUSSIONE

Art. 5

Ordine del giorno

1. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente, sempre che l'assemblea non si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

Art. 6

Interventi e repliche

1. Il Presidente dell'assemblea regola la discussione dando la parola agli amministratori, ai sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.

2. Il legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.
3. Il Presidente stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.
4. Il Presidente e, su suo invito, coloro che lo assistono ai sensi dell'art. 4, comma 3, del presente regolamento, rispondono agli oratori al termine di tutti gli interventi sugli argomenti posti in discussione, ovvero dopo ciascun intervento.
5. Coloro che hanno chiesto la parola hanno la facoltà di breve replica.
6. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e della rilevanza dei singoli argomenti posti in discussione, nonché del numero dei richiedenti la parola, predetermina la durata degli interventi e delle repliche al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della prevista scadenza del termine dell'intervento o della replica, il Presidente invita l'oratore a concludere.
7. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Art. 7

Sospensione e rinvio dell'assemblea

1. Nel corso della riunione il Presidente, allo scopo di consentire la predisposizione delle risposte agli interventi e comunque in tutti i casi ove ne ravvisi l'opportunità, può sospendere i lavori per un periodo non superiore a due ore.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 del Codice Civile, l'assemblea, con delibera favorevole della maggioranza del capitale rappresentato, può decidere di aggiornare i lavori fissando il luogo, il giorno e l'ora per la prosecuzione entro un termine adeguato rispetto ai motivi dell'aggiornamento, non superiore comunque a trenta giorni.

Art. 8

Poteri del Presidente

1. Al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, il Presidente può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente.
2. Il Presidente può togliere la parola, previo richiamo, nel caso di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.
3. Il Presidente può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.
4. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al rego-

lare svolgimento dell'assemblea, il Presidente richiama all'ordine e all'osservanza del regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

Capo IV VOTAZIONE

Art. 9 **Operazioni preliminari**

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto, il Presidente riammette all'assemblea gli esclusi a norma dell'art. 8 del presente regolamento.
2. Il Presidente può disporre, prima dell'apertura della discussione, che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della discussione su ciascuno di essi, oppure al termine della discussione di tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 10 **Votazione**

1. Il Presidente stabilisce, prima dell'apertura della discussione, le modalità di espressione, di rilevazione e di computo dei voti, e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto.
2. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente, anche avvalendosi del Segretario o del Notaio, dichiara all'assemblea i risultati delle votazioni.

Capo V CHIUSURA

Art. 11 **Chiusura dei lavori**

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e la relativa votazione, il Presidente dichiara chiusa la riunione.

Capo VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.



L'ENERGIA DEL SAPER FARE.